

Studio Dottori Commercialisti

Viale Gozzadini 11 - 40124 - Bologna

Dott. Sergio Massa
massasergio@iol.it

Dott. Elena Melandri
emelandri@iol.it

Dott. Paola Belelli
paolabelelli@libero.it

Dott. Pierpaolo Arzarello
parzarello@iol.it

Dott. Monica Cesari
monica.stu.dot.com@iol.it

Rag. Elisabetta Colombarini
elisabet.stu.dot.com@iol.it

Bologna, 19 settembre 2022

A TUTTI I CLIENTI

LORO INDIRIZZI

Mentre eravamo in ferie la proliferazione dei provvedimenti fiscali e' proseguita senza pace. Vogliamo in particolare commentare le principali novita' del **Decreto semplificazioni - DL 73/2022** - gia' convertito in legge con effetti dal 20.8.2022.

Conservazione telematica dei registri contabili con sistemi elettronici

Questa pare proprio una semplificazione molto interessante in quanto equipara tenuta e conservazione dei registri contabili. Modificando l'art. 7 del DL 357/94, che stabilisce che è considerata regolare la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, in ogni caso, in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, qualora in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultino aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengano stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza, viene ora disposto che **oltre alla tenuta è consentita anche la conservazione telematica dei registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto**, anche in difetto di conservazione sostitutiva digitale effettuata in base a quanto disposto dal Codice dell'amministrazione digitale.

Prima di questa modifica la conservazione si poteva ottenere o con la stampa, ovvero con la conservazione elettronica, da effettuarsi entro 3 mesi dal termine della presentazione della Dichiarazione dei redditi.

Intanto quali sono i registri contabili?

Sono il libro giornale, il libro degli inventari, i registri Iva, il registro dei beni ammortizzabili e le scritture ausiliarie, ad esempio tutte le schede contabili, comprese quelle di magazzino.

Ci pare pertanto che ora sia possibile evitare le stampe cartacee memorizzando la contabilità su di un qualsiasi supporto magnetico (disco rigido, CD, chiavetta USB, ecc.) purché in caso di verifica ed a richiesta sia possibile stampare immediatamente tutto quanto si è memorizzato. Questa semplificazione consente di salvare, anche in formato PDF, la contabilità ed i registri all'unica condizione di essere in grado di stamparli a richiesta dei verificatori.

Di fatto viene meno l'obbligo di conservazione sostitutiva digitale, cioè l'apposizione della marcatura temporale e della firma digitale.

Il bollo

C'è tuttavia il problema del bollo, che in caso di stampa cartacea si risolve applicando nelle società di capitali la marca da bollo da 16 euro ogni 100 pagine o frazione. Ovvero tramite versamento con F23 (o F24).

In caso di conservazione sostitutiva digitale il bollo si paga esclusivamente tramite F24 on line (art. 6 DM 17.6.2014).

Nel caso invece di semplice memorizzazione su supporto magnetico (ad es. un file PDF) e successiva stampa in caso di verifica fiscale, nel silenzio della norma è ipotizzabile che si possa assolvere l'imposta di bollo in base al numero delle pagine e versare l'importo tramite F24 on line. Ma come calcolare le pagine se non si è ancora effettuata la stampa? L'unico modo a nostro parere è quello di verificare il numero di pagine effettuando una stampa "virtuale" del giornale.

Informativa sui contributi pubblici ricevuti, sovvenzioni, aiuti, ecc.

Viene modificata la disciplina sugli obblighi di informativa in capo ai soggetti che percepiscono erogazioni pubbliche.

Tali soggetti, **se tenuti alla redazione della Nota integrativa** al bilancio, possono utilizzare quest'ultima quale forma di pubblicità, obbligatoria per la L. 124/2017, anziché pubblicare gli aiuti ricevuti sul proprio sito internet, o in mancanza, sui portali delle associazioni di categoria di appartenenza, nel termine previsto per la redazione del bilancio (anziché entro il 30.6 dell'anno successivo).

L'Autodichiarazione degli aiuti di Stato ricevuti - Scad. 30.11.2022

Ci riferiamo a quanto scritto nella ns/Circolare dell'1.6.2022, che rimane valida salvo la proroga concessa a fine novembre.

Ricordiamo che l'Autodichiarazione va compilata secondo l'**apposito Modello con Istruzioni** scaricabile dal sito dell'Ag.

Entrate, cliccando su <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimenti-del-27-aprile-2022>

Operativamente avevamo suggerito di procedere in questo modo:

1 - l'impresa stampa il suo RNA (Registro Nazionale Aiuti), lo si trova all'indirizzo internet

https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/trasparenza, con ricerca sulla destra sia per denominazione che per codice fiscale, **e ce lo invia**; vi raccomandiamo di farlo entro questo mese, nei prossimi mesi avremo

2 - poi ci elenca gli aiuti effettivamente ricevuti, che sono già in contabilità 2020 e 2021, consultando anche il proprio Consulente del lavoro per eventuali sgravi contributivi ottenuti. **Poi ci invia anche questo elenco.**

Questa Autodichiarazione è indipendente dall'informativa di cui sopra.

Novità per i bilanci 2022

Estensione del principio di derivazione rafforzata alle micro imprese ed errori contabili

Modificando l'art. 83 del TUIR, viene stabilito che il principio di derivazione rafforzata, che prevede che valgono fiscalmente i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili, si applica anche alle micro-imprese che hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria.

Inoltre viene disposto che i criteri di imputazione temporale di cui sopra valgono ai fini fiscali anche in relazione alle poste contabilizzate a seguito della correzione degli errori contabili. Quindi, in caso di correzione civile - in base ai principi contabili - di un errore che viene rilevato in un successivo esercizio, tale imputazione temporale è valida anche ai fini fiscali Ires e Irap senza dover presentare una dichiarazione integrativa. Tuttavia questa ultima disposizione non trova applicazione ai componenti negativi di reddito per i quali è scaduto il termine per la presentazione della dichiarazione integrativa, ossia i termini di accertamento dell'imposta.

Queste disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 22.6.2022, quindi in generale dai bilanci 2022.

In termini più comprensibili, cosa comporta questa modifica? Vediamo come funzionava prima e come funziona oggi.

Normalmente i casi più frequenti riguardano dimenticanze, errori di competenza temporale, ecc.

Prima

Contabilmente: in caso di errori rilevanti scoperti in un esercizio successivo a quello di competenza bisognava correggerli contabilmente modificando le riserve del Patrimonio netto, ad es. riducendole nel caso di costi non rilevati negli anni di competenza pregressi, aumentandole nel caso di ricavi non rilevati negli anni di competenza pregressi (Principio contabile OIC 29). Fiscalmente tali costi o ricavi erano ininfluenti essendo di competenza di precedenti esercizi.

Se gli errori fossero stati poco rilevanti era sufficiente imputarli a C/economico nell'anno di correzione.

Fiscalmente: costi e ricavi non erano rilevanti nell'anno di correzione causa difetto di competenza ma per poterli dedurre o tassare occorreva presentare una **Dichiarazione integrativa**, correttiva di quella sbagliata.

Dopo

Con l'art. 8 del DL 73/22 le società che applicano il principio fiscale della derivazione rafforzata (in generale le società di capitali) possono contabilmente correggere l'errore sempre modificando le Riserve del Patrimonio netto, ma il costo o ricavo "dimenticato" assume rilevanza fiscale nell'esercizio stesso, cioè in quello in cui si corregge l'errore, evitando perciò la presentazione di una **Dichiarazione integrativa**.

Modifiche al calendario fiscale

Per effetto delle modifiche apportate all'articolo 21-bis, comma 1, D.L. 78/2010, viene stabilito che la comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche relative al II trimestre scatta dal 16 settembre al 30 settembre.

Viene inoltre previsto che gli elenchi **Intrastat** vanno presentati **entro il giorno 25 del mese successivo** al periodo di riferimento.

Welfare aziendale: esenzioni Irpef a favore dei dipendenti

Per il solo periodo d'imposta 2022, in aggiunta alla possibilità di elargire bonus benzina per non più di 200 euro, **non concorrono a formare il reddito** il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti e le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle **utenze domestiche dell'acqua, dell'energia elettrica e del gas naturale** entro il limite complessivo di 600 euro.

Iva - Importazioni: nuovo prospetto contabile per la detrazione dell'Iva

Come vi informammo nella precedente Circolare, la Bolla Doganale è in via di "pensionamento", soppiantata dalle nuove procedure informatiche.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che l'annotazione nel registro degli acquisti del nuovo "**prospetto contabile**" rilasciato dall'Agenzia delle Dogane a seguito dell'acquisizione della dichiarazione doganale di importazione, **consente ai soggetti passivi di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA pagata all'importazione**. Infatti l'Agenzia delle Dogane,

contestualmente allo svincolo delle merci, mette a disposizione un prospetto di riepilogo ai fini contabili che contiene, in particolare, i dati relativi al pagamento dei diritti doganali (dazio, IVA e altri tributi), suddivisi per aliquota.

L'Agenzia delle Entrate ha confermato che il **prospetto di riepilogo contabile** della dichiarazione doganale di importazione e' idonea all'assolvimento degli obblighi di **annotazione sul registro degli acquisti** ex art. 25 del DPR 633/72, allo scopo di esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA all'importazione.

Detto prospetto contiene, infatti, le informazioni essenziali dell'operazione d'importazione realizzata, tra cui il Master reference number (MRN) che identifica in modo univoco la dichiarazione, l'elenco delle fatture abbinate e il totale dell'IVA relativa.

Non è stata, invece, confermata l'idoneità, ai fini dell'assolvimento degli obblighi IVA, del "documento di cortesia", emesso dagli spedizionieri, considerato che il contenuto è rimesso alla loro discrezione e non è possibile verificare se possieda le medesime garanzie di affidabilità del documento messo a disposizione dell'Agenzia delle Dogane

Iva - Casi particolari

Acquisti Da fornitore UE "piccola impresa"

Questi acquisti c.d. in franchigia non configurano acquisti intracomunitari soggetti ad IVA in Italia in quanto si tratta di operazione rilevante nello Stato membro di origine. Ciò vale anche quando l'acquirente nazionale è un soggetto forfettario.

Acquisti da fornitore ExtraUE identificato in Italia

E' abbastanza frequente acquistare come impresa da Amazon e vedersi recapitata una fattura da un'impresa cinese.

In tal caso la fattura cinese non reca addebito di Iva per cui occorrerà emettere una fattura integrata ma - attenzione - entro **12 giorni** dall'effettuazione dell'operazione (ad es. entro 12 giorni dal pagamento) e trasmetterla allo SDI entro il **quindicesimo giorno** del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Modifiche alla disciplina dell'esterometro

La norma amplia le ipotesi di **esonero** dalla presentazione del c.d. "esterometro" comprendendo le **operazioni di importo singolarmente non superiore ad euro cinquemila** relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia.

Pertanto, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato devono essere trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate dai soggetti passivi tranne nelle seguenti ipotesi:

- operazioni documentate da bollette doganali o prospetti contabili delle Dogane;
- operazioni documentate da emissione o ricezione di fatture elettroniche;
- operazioni, purché di importo singolarmente non superiore ad **euro cinquemila**, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia. ai sensi degli articoli da 7 a 7-octies D.P.R. 633/1972.

In altre parole questa semplificazione esclude il monitoraggio di tutta una serie di spese minute delle imprese, quali, ad es., **l'acquisto di carburanti all'estero, le spese di vitto e alloggio** di dipendenti in trasferta all'estero, ecc.

Altre disposizioni

Modifica della validità dell'attestazione delle Associazioni di categoria per le locazioni a canone concordato

Con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato non assistiti dalle associazioni di categoria, viene previsto che **l'attestazione** apposta sul primo contratto possa essere fatta valere per tutti i successivi contratti di locazione aventi il medesimo contenuto del contratto per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.

In altre parole, i successivi contratti di locazione potranno non contenere l'attestazione.

Un'osservazione: fino ad oggi e' stato conveniente stipulare contratti a canone concordato, sia per la tassazione Irpef piu' favorevole (10% o 21%) con riduzione dell'aliquota IMU, sia per le semplificazioni fiscali e burocratiche (conteggi annuali Istat, registrazione degli aumenti contrattuali, pagamento 2% imposta di registro, ecc.).

Attualmente pero' stiamo assistendo ad un'inflazione stimata nell'8/9%, per cui potrebbe tornare conveniente abbandonare la cedolare secca e tornare ai canoni locativi aggiornabili ogni anno con l'indice Istat. La convenienza diminuisce al crescere del reddito del locatore e comunque occorrerà verificare la disponibilita' del conduttore ad aumenti Istat del canone.

Imposta di registro - Unificazione termini di registrazione degli atti in termine fisso

Viene esteso da 20 a 30 giorni il termine per la richiesta di registrazione degli atti in termine fisso.

Dichiarazione IMU

Nei rari casi in cui essa e' obbligatoria, viene posticipato al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione Imu relativa all'anno di imposta 2021, anche per gli Enti non commerciali.

* * * * *

Rimaniamo a Vostra disposizione per ogni ulteriore chiarimento, ricordandoVi che tutte le nostre Circolari e ulteriori approfondimenti li potete trovare anche sul sito www.studio-dott-comm.it.